



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

La sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera

Situazione e possibili miglioramenti

Rapporto del gruppo di lavoro misto Ufficio federale della cultura,
Ufficio federale delle assicurazioni sociali e Segreteria di Stato dell'economia

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto il 28 febbraio 2007

Colophon

Pubblicato da

Ufficio federale della cultura

Concezione/redazione

Daniel Zimmermann, Ufficio federale della cultura

Redazione finale

Comunicazione, Ufficio federale della cultura

Traduzione

Lorenzo Lafranchi, Antonella Vassena, Giuseppina Greco

Stampa

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (Centro media della Confederazione)

Contatto

Ufficio federale della cultura, Comunicazione, CH-3003 Berna

T+41 31 322 49 11, info@bak.ch.

Berna, gennaio 2007

© Ufficio federale della cultura

Indice

I.	Introduzione	4
II.	La situazione lavorativa degli operatori culturali	5
III.	L'avanzata dei rapporti di lavoro flessibili	9
IV.	Rapporti di lavoro flessibili e sicurezza sociale	11
V.	Sicurezza sociale degli operatori culturali: possibili miglioramenti	18
VI.	Raccomandazioni	23
VII.	Riassunto	24
VIII.	Glossario	25
IX.	Elenco delle abbreviazioni	26
X.	Nota bibliografica (senza statistiche)	27

I. Introduzione

In un'interpellanza depositata il 7 giugno 2004 (04.3286), il consigliere nazionale Hans Widmer ha chiesto al Consiglio federale di attribuire la dovuta considerazione alla sicurezza sociale degli operatori culturali anche in tempi in cui si fa sentire la pressione del risparmio. Nella sua risposta dell'8 settembre 2004, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di valutare come si possa migliorare la sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera.

A tal fine è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale composto da rappresentanti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), della Segreteria di stato dell'economia (SECO) e dell'Ufficio federale della cultura (UFC). L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è stato consultato occasionalmente per chiarire questioni giuridiche particolari. L'Ufficio federale di statistica (UST) ha inoltre eseguito diverse analisi appositamente per questo rapporto.

Il gruppo di lavoro ha ritenuto importante affrontare in modo ampio la questione della sicurezza sociale degli operatori culturali. Per questa ragione, gli autori del rapporto hanno dapprima analizzato la situazione lavorativa degli operatori culturali e proceduto a un confronto con gli altri settori economici. In un secondo tempo hanno esaminato se il sistema delle assicurazioni sociali svizzero tenga conto in misura sufficiente dei rapporti di lavoro flessibili. In seguito hanno valutato differenti proposte volte a migliorare la sicurezza sociale degli operatori culturali. Da questa valutazione sono scaturite otto raccomandazioni. Essenzialmente il gruppo di lavoro raccomanda di migliorare le basi legali nell'ambito della previdenza professionale di lavoratori assunti per un periodo determinato inferiore ai tre mesi e di persone che lavorano per più mandanti (revisione dell'art. 46 LPP e la valutazione di proposte di miglioramento, in conformità all'art. 2 cpv. 4 LPP). A prescindere da queste due misure gli operatori e le associazioni culturali possono contribuire a migliorare la situazione sociale nel settore culturale. Infatti, incombe ai lavoratori indipendenti assumersi le proprie responsabilità e dare maggior peso alla propria previdenza per la vecchiaia. Le associazioni culturali dovrebbero invece impegnarsi quanto prima nella creazione di un istituto di previdenza per gli operatori culturali.

Nel presente rapporto vengono prevalentemente utilizzate espressioni neutre rispetto al genere. Tuttavia, per dare maggiore scorrevolezza alla lettura, compaiono talvolta unicamente le forme maschili.

II. La situazione lavorativa degli operatori culturali

1. Gli operatori culturali nelle statistiche della Confederazione

a. **Censimento federale della popolazione 2000**

Le informazioni fornite dall'ultimo censimento federale della popolazione, svolto nel 2000, rappresentano un buon punto di partenza per l'analisi della situazione lavorativa degli operatori culturali. Nel quadro del presente rapporto, l'UST ha analizzato i dati del censimento federale riguardo al gruppo professionale citato. Per l'analisi, l'UST ha abbinato i dati della Nomenclatura svizzera delle professioni 2000 (NSP 2000) ai risultati del censimento federale. La NSP 2000, che comprende circa 18 000 professioni, è suddivisa secondo i settori d'attività (con un principio di ordinamento simile a quello dei settori economici: p. es. professioni dell'edilizia, professioni della sanità, ecc.). Non è possibile stabilire senza pregiudizi quali professioni in base alla NSP 2000 siano da includere nel novero degli operatori culturali, poiché l'accezione di questo termine è piuttosto vaga. Gli autori del rapporto ritengono tuttavia che la classe professionale 82 (professioni artistiche) e il gruppo professionale 813 (professioni del teatro e dei media audiovisivi) rappresentino bene la categoria degli operatori culturali.¹ Nel seguito sono pertanto considerate operatori culturali le persone che in occasione del censimento federale della popolazione del 2000 hanno dichiarato di appartenere alle categorie 82 o 813 della NSP. L'analisi dell'UST ha dato i seguenti risultati:

- secondo l'ultimo censimento della popolazione, il settore culturale (nel senso appena indicato) contava 47 362 persone occupate². Questa cifra corrisponde all'1,2 per cento del totale (numero di persone occupate secondo il censimento 2000: 3 789 416);
- 22 860 persone attive nel settore culturale hanno dichiarato di essere indipendenti³, il che corrisponde al 48,3 per cento⁴ degli occupati del settore;
- le persone registrate quali salariate erano 24 476, ossia il 51,7 per cento degli occupati⁵ del settore;
- per quanto concerne il grado d'occupazione, 31 511 persone hanno dichiarato di svolgere un'attività a tempo pieno. Questa cifra corrisponde al 66,6 per cento⁶ degli occupati del settore;
- le persone con un'attività a tempo parziale erano invece 15 602, ossia il 33,4 per cento degli occupati del settore.⁷

Delle 47 362 persone occupate nel settore culturale, 4 962 lavoravano parallelamente per più datori di lavoro. Questa categoria di lavoratori rappresenta il 10,5 per cento degli occupati del settore.

b. **Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2004**

La Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) è realizzata ogni due anni nel mese di ottobre dal 1994 mediante un questionario inviato alle imprese. Essa consente di descrivere regolarmente, sulla base di dati rappresentativi, la struttura dei salari di tutti i settori economici del nostro Paese (esclusa l'agricoltura). Nella RSS 2004 sono state registrate e analizzate circa 43 800 imprese e amministrazioni private e pubbliche, per un totale di circa 1,4 milioni di salari.

¹ Il presente rapporto non si basa sempre sulla medesima nozione di "operatore culturale". A seconda dell'argomento specifico trattato, la definizione può variare leggermente. In tal caso le differenze sono menzionate esplicitamente.

² Sono considerate occupate le persone di età pari o superiore a 15 anni che alla data di riferimento svolgono un lavoro retribuito per almeno un'ora alla settimana. Gli inoccupati non sono considerati persone occupate.

³ Compresi i familiari coadiuvanti. In questo rapporto i termini "indipendente" e "lavoratore indipendente" sono sinonimi.

⁴ 26 persone su 47 362 non hanno fornito indicazioni.

⁵ 26 persone su 47 362 non hanno fornito indicazioni.

⁶ 249 persone su 47 362 non hanno fornito indicazioni sul grado d'occupazione.

⁷ 249 persone su 47 362 non hanno fornito indicazioni sul grado d'occupazione.

La RSS rileva unicamente i salari dei lavoratori dipendenti, mentre non fornisce indicazioni riguardo al reddito degli indipendenti.

La RSS 2004 analizza le singole attività economiche sulla base del sistema di classificazione NOGA 2002 (Nomenclatura generale delle attività economiche). La divisione 92 della NOGA 2002 comprende il settore economico "attività ricreative, culturali e sportive"⁸. Per il presente rapporto l'UST ha escluso dalla divisione 92 le attività estranee al settore culturale (gruppi 92.4, 92.6 e 92.7) e calcolato nuovamente i dati per le attività rimanenti. Ne risulta un salario lordo⁹ mensile¹⁰ (valore mediano¹¹) di 6649 franchi¹².

c. **Statistica sulla disoccupazione della SECO**

Secondo le rilevazioni della SECO, nel mese di luglio del 2006 erano registrati 2342 operatori culturali¹³ disoccupati. Il tasso di disoccupazione¹⁴ corrispondeva dunque al 4,7 per cento. Se non si considerano gli operatori culturali indipendenti, che in quanto tali non hanno diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e non sono dunque registrati nelle relative statistiche, nel luglio del 2006 il tasso di disoccupazione dei salariati nel settore culturale era addirittura del 9,6 per cento.

2. Gli operatori culturali nell'inchiesta di Suisseculture

Suisseculture, l'associazione centrale degli operatori culturali professionisti svizzeri, riunisce associazioni professionali svizzere di vari campi della cultura (scrittori, musicisti, ballerini, attori, cineasti, artisti delle arti figurative, ecc.) e società svizzere di gestione dei diritti d'autore.

Alla fine del 2005, Suisseculture ha inviato a 7691 operatori culturali un questionario sul tema "situazione lavorativa e sicurezza sociale". Hanno risposto 2082 persone. Rispetto alle statistiche della Confederazione di cui sopra, l'inchiesta svolta da Suisseculture offre interessanti indicazioni complementari sulla situazione lavorativa degli operatori culturali:

- molti di essi lavorano sia in qualità di indipendenti che di salariati. La situazione professionale del 29,7 per cento degli operatori culturali è caratterizzata da questa combinazione tra attività indipendente e salariata¹⁵;
- il 50,7 per cento di coloro che hanno esclusivamente lo statuto di salariati non è assunto in pianta stabile¹⁶, ma solo a tempo determinato;

⁸ Per la classificazione di singole attività secondo i codici NOGA, v. la pubblicazione "NOGA, Nomenclatura generale delle attività economiche, Titoli", UST, Neuchâtel 2002 (reperibile sul sito Internet dell'UST).

⁹ Un posto a tempo pieno equivale a 4,3 settimane di 40 ore lavorative settimanali al mese.

¹⁰ Salario mensile in ottobre (inclusi gli oneri sociali a carico del dipendente, le prestazioni in natura, i versamenti regolari di premi, le partecipazioni alla cifra d'affari e le provvigioni come pure le indennità per il lavoro a squadre, domenicale o notturno, un dodicesimo della tredicesima mensilità e un dodicesimo dei pagamenti annuali speciali). Non vengono considerati gli assegni familiari e gli assegni per figli.

¹¹ Valore centrale (mediana): per metà dei posti di lavoro il salario è superiore al valore centrale, mentre per l'altra metà il salario è inferiore.

¹² I salari lordi mensili nel settore culturale variano considerevolmente. Essi vanno da 5084 franchi (gruppo 92.1: produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, cinema) a 8621 franchi (gruppo 92.2: attività radiotelevisive, produzione di programmi radiofonici e televisivi). Gli artisti in senso stretto (in particolare i musicisti, i ballerini, gli scrittori, gli attori e i pittori) rientrano nella classe 92.31 (creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie). Secondo la RSS 2004, il salario lordo mensile dei lavoratori dipendenti della classe 92.31 è di 6277 franchi.

¹³ La cifra si riferisce alla classe professionale 82 (professioni artistiche) e al gruppo professionale 813 (professioni del teatro e dei media audiovisivi) secondo la NSP 2000.

¹⁴ Il tasso di disoccupazione si ottiene dividendo il numero dei disoccupati registrati alla data di riferimento per il numero di persone attive secondo l'ultimo censimento federale della popolazione. Le persone attive corrispondono alla somma degli occupati e degli inoccupati

¹⁵ Lavoratori esclusivamente indipendenti: 50 per cento; esclusivamente dipendenti: 20,3 per cento.

- con la propria attività culturale, il 50,3 per cento degli operatori culturali consegue un reddito annuo inferiore a 19 350 franchi (soglia d'entrata LPP fino alla fine del 2006);
- il 42,1 per cento degli operatori culturali consegue il proprio reddito interamente¹⁷ attraverso l'attività culturale, mentre il 57,9 per cento ne percepisce buona parte grazie ad attività estranee al settore culturale¹⁸.

3. Gli operatori culturali nel contesto generale

Sulla base dei risultati presentati in precedenza, nella seguente tabella sono messe a confronto la situazione lavorativa degli operatori culturali e la media nazionale per tutte le categorie professionali:

Gli operatori culturali nel contesto generale:

	Operatori culturali	Media nazionale
Lavoratori indipendenti ¹	48,3% ^a	13,3%
Lavoratori salariati ¹	51,7%	86,7%
Tempo pieno ¹	66,6%	74,1%
Tempo parziale ¹	33,4%	25,9%
Più datori di lavoro	10,5% ¹	6,2% ²
Assunzione a tempo determinato	50,7% ³	7,2% ²
Salario lordo mensile ^{4; b}	6649 franchi	5500 franchi
Tasso di disoccupazione ^{5; c}	4,7%	3,1%
Tasso di disoccupazione ^{6; d}	9,6%	3,5%

Fonti:

- 1 Censimento federale della popolazione 2000
- 2 Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2005.
- 3 Inchiesta di Suisseculture.
- 4 Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) 2004.
- 5 Statistica sulla disoccupazione della SECO (luglio 2006).
- 6 Base: statistica sulla disoccupazione della SECO (luglio 2006) e censimento federale della popolazione e 2000.

Osservazioni:

- a Compresi i familiari coadiuvanti. Senza persone parzialmente indipendenti.
- b Per un salariato occupato a tempo pieno (mediana).
- c Tasso di disoccupazione 1: con gli indipendenti
- d Tasso di disoccupazione 2: senza indipendenti

Questo confronto evidenzia differenze significative soprattutto in quattro categorie di misurazione:

- la percentuale di operatori culturali con lo statuto di lavoratore indipendente è circa quattro volte superiore rispetto alla media nazionale;
- la percentuale di operatori culturali con più datori di lavoro è quasi due volte superiore rispetto alla media nazionale;
- la percentuale di operatori culturali con un rapporto di lavoro a tempo determinato è circa sette volte superiore rispetto alla media nazionale;

¹⁶ Il questionario di Suisseculture non conteneva una definizione del concetto di "assunzione in pianta stabile", con cui si indica comunemente un rapporto di lavoro duraturo.

¹⁷ Tra l'80 e il 100 per cento del reddito complessivo.

¹⁸ Almeno il 20 per cento del reddito complessivo è realizzato al di fuori del settore culturale.

- la percentuale di operatori culturali disoccupati è circa tre volte superiore rispetto alla media nazionale.

Riguardo al salario lordo mensile degli operatori culturali, che secondo la RSS 2004 ammonta a 6649 franchi (mediana), va precisato quanto segue:

- questo importo si riferisce innanzitutto solo ai salariati, ossia a circa la metà degli operatori culturali. Per quanto concerne il reddito degli indipendenti non esistono invece dati attendibili. Secondo uno studio del 1994 della Società pittori, scultori e architetti svizzeri (SPSAS), solo il 15 per cento dei soci percepiva allora un reddito annuo complessivo superiore a 50 000 franchi¹⁹. Quasi la metà degli interpellati aveva invece un reddito inferiore a 30 000 franchi²⁰. Lo studio della SPSAS, la cui attendibilità e attualità non possono essere verificate, fa quantomeno supporre che il reddito degli operatori culturali indipendenti sia chiaramente inferiore a 6649 franchi mensili;
- questo salario lordo mensile è riferito a un posto a tempo pieno. Dato però che nel settore culturale, rispetto agli altri settori economici, la percentuale delle persone occupate a tempo pieno è piuttosto bassa (66,6 %) e che le interruzioni dell'attività lavorativa sono un fenomeno tipico (che si riflette nell'elevata percentuale di rapporti di lavoro a tempo determinato e nel tasso di disoccupazione relativamente alto), gli operatori culturali salariati che riescono a realizzare un reddito lordo mensile di 6 649 franchi sono probabilmente pochi. Gli autori ritengono pertanto che questo importo debba essere considerato più come una possibilità di guadagno teorica che come il salario medio effettivamente percepito.

¹⁹ Inchiesta SPSAS (d/f), 1994, p. 1.

²⁰ Inchiesta SPSAS (d/f), 1994, p. 1.

III. L'avanzata dei rapporti di lavoro flessibili

1. Il mercato del lavoro in trasformazione

Come dimostrano diversi studi²¹, il mercato del lavoro svizzero sta attraversando da circa 20 anni una fase di profonda trasformazione. Il cosiddetto "rapporto di lavoro normale", inteso quale lavoro a tempo pieno con rapporto a tempo indeterminato²², è sempre più soppiantato da forme di lavoro non convenzionali e più flessibili. Con l'espressione "rapporto di lavoro atipico" sono indicati tutti i rapporti di lavoro diversi da quello normale. Tra le forme più frequenti di rapporto di lavoro atipico (più importanti nel contesto del presente rapporto) vanno menzionate il lavoro a tempo parziale, l'assunzione a tempo determinato e l'esercizio di attività lucrative per più datori di lavoro. Diverse ricerche sulla trasformazione del mercato del lavoro negli ultimi anni considerano anche l'attività lavorativa indipendente quale forma di lavoro atipica²³. Può sembrare sorprendente che il lavoro indipendente sia annoverato tra i rapporti di lavoro flessibili. Questa forma di lavoro è tuttavia di particolare interesse nel presente contesto, poiché proprio nel settore culturale²⁴ troviamo molti indipendenti che non rispondono alla classica descrizione dell'imprenditore e svolgono la propria attività sotto forma di impresa individuale senza dipendenti.

Le cause della trasformazione del mercato occupazionale e della crescente flessibilizzazione dei rapporti di lavoro sono molteplici: per le imprese, i rapporti di lavoro atipici rappresentano soprattutto una possibilità di flessibilizzazione degli effettivi che permette loro di reagire rapidamente a fluttuazioni delle vendite attraverso adeguamenti a livello di personale (riduzione o aumento dell'orario di lavoro, assunzioni o licenziamenti, assegnazione o annullamento di incarichi). La flessibilità offerta dai rapporti di lavoro atipici può essere apprezzata anche dai lavoratori, dal momento che permette loro di reagire più velocemente a cambiamenti nella situazione personale e di conciliare meglio più posti di lavoro o attività extraprofessionali.

Se si consultano gli ultimi tre censimenti federali della popolazione, va segnalato un notevole calo delle persone occupate in base a un rapporto di lavoro normale tra il 1980 e il 2000. Alla continua diminuzione dei rapporti di lavoro normali corrisponde un chiaro aumento delle forme di lavoro atipiche. Per quanto concerne le quattro forme di lavoro atipiche summenzionate, si può osservare la seguente evoluzione:

Rapporti di lavoro atipici 1980-2000:

	1980	1990	2000
Lavoro indipendente ¹	9,7%	10,6%	13,3%
Tempo parziale ¹	14,6%	18,8%	25,9%
Assunzione a tempo determinato ²	non disponibile	4,4% ^a	5,2%
Più datori di lavoro ²	non disponibile	4,0% ^a	5,7%

Fonti:

1 Censimenti federali della popolazione 1980-2000

2 Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS).

Osservazioni:

a I dati risalgono al 1991 (prima RIFOS).

²¹ Cfr. Ecoplan: Prekäre Arbeitsverhältnisse in der Schweiz, Studie im Auftrag der Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung, Berna 2003 (d).

²² Si tratta della definizione più semplice e corrente di rapporto di lavoro normale.

²³ Cfr. p. es.: LEVINSKY (2005), p. 97 segg.; LEUZINGER-NAEF (1996), p. 96.

²⁴ Nel settore culturale solo il 12,7 per cento dei lavoratori indipendenti occupa dipendenti (fonte: censimento federale della popolazione 2000).

In generale c'è da attendersi che a causa della globalizzazione e della deregolamentazione i rapporti di lavoro atipici aumenteranno anche in futuro. Poiché queste forme di lavoro incidono sulla sicurezza sociale delle persone interessate²⁵, bisogna chiedersi in che modo il diritto delle assicurazioni sociali svizzero possa tenere conto adeguatamente di questa evoluzione.

2. Gli operatori culturali: un caso esemplare

Le quattro forme di lavoro atipiche appena presentate (lavoro indipendente, lavoro a tempo parziale, assunzione a tempo determinato, attività lucrative per più datori di lavoro) illustrano la progressiva trasformazione del mercato del lavoro mediante forme di lavoro flessibili a scapito dei rapporti di lavoro normali. Se si confronta il settore culturale con gli altri settori economici alla luce di queste quattro forme di rapporto di lavoro, risulta che il primo supera in modo notevole, se non addirittura esorbitante, i valori medi economici a livello generale. Si può pertanto considerare il settore culturale quale caso esemplare di settore economico con un elevato tasso di forme di lavoro atipiche. Dato che queste, come vedremo, comportano determinate ripercussioni negative sul piano della sicurezza sociale, per migliorare la situazione degli operatori culturali è particolarmente necessario che il diritto delle assicurazioni sociali prenda maggiore attenzione alle forme di lavoro atipiche.

²⁵ Le forme di lavoro atipiche non sono automaticamente sinonimo di precarietà. Tuttavia, soprattutto gli indipendenti e le persone con contratti di lavoro a tempo determinato sono esposti in misura superiore alla media al rischio di povertà (Ufficio federale di statistica [2004], p. 10).

IV. Rapporti di lavoro flessibili e sicurezza sociale

1. Considerazioni generali

In questo capitolo saranno analizzate le ripercussioni delle quattro forme di lavoro atipico menzionate sulla sicurezza sociale degli operatori culturali. Questo modo di procedere si impone, poiché il settore culturale è caratterizzato da una percentuale di rapporti di lavoro atipici superiore alla media.

Il presente rapporto si limita a un'analisi dei principali sistemi di indennità di perdita di guadagno²⁶ previsti dal diritto delle assicurazioni sociali, ossia l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la previdenza professionale e l'assicurazione contro la disoccupazione. Questo rapporto non offre una descrizione conclusiva delle implicazioni delle forme di lavoro atipiche sul piano del diritto delle assicurazioni sociali, ma serve a inserire in un contesto ampio le richieste di vari ambienti che auspicano un miglioramento della posizione giuridica degli operatori culturali nell'ambito delle assicurazioni sociali.

2. Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

a. Tratti fondamentali dell'AVS

L'AVS, che in quanto primo pilastro della previdenza per la vecchiaia interessa l'intera popolazione indipendentemente dalla situazione lavorativa individuale, presenta numerosi elementi fondati sul principio di solidarietà. Per principio è soggetto all'AVS l'intero reddito proveniente da un'attività lucrativa²⁷. L'aliquota di contribuzione AVS per i salariati è dell'8,4 per cento, quella per gli indipendenti varia tra il 4,2 e il 7,8 per cento a seconda della categoria di reddito²⁸. Gli indipendenti sono tenuti a versare la totalità dei contributi. Nel caso dei salariati, invece, i contributi sono suddivisi in parti uguali tra il lavoratore e il datore di lavoro. Il reddito soggetto a contribuzione non è limitato, le prestazioni invece sì. Attualmente la rendita massima ammonta a 2210 franchi, la rendita minima garantita a 1105 franchi mensili²⁹. L'importo della rendita AVS è calcolato in funzione del periodo di contribuzione, del reddito annuo medio da attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Se mancano anni di contribuzione (p. es. qualora non sia stato versato il contributo minimo a causa di un soggiorno all'estero), si ha diritto soltanto a una rendita parziale. L'obbligo contributivo che dà diritto a una rendita completa è considerato adempiuto se l'assicurato ha versato ininterrottamente i contributi dal compimento del 20° anno d'età fino al pensionamento³⁰. Nel calcolo della rendita di vecchiaia delle donne sono presi in considerazione anche gli anni di matrimonio o di vedovanza precedenti il 31 dicembre 1996 per i quali non sono stati versati contributi. Il reddito annuo medio determinante, che gioca un ruolo fondamentale nella determinazione dell'importo

²⁶ Non sono trattati l'assicurazione per l'invalidità (AI) e l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG).

²⁷ Le remunerazioni di attività accessorie che non superano 2 000 franchi per anno civile possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione, qualora il salariato rinunci per iscritto alla riscossione dei contributi (art. 5 cpv. 5 LAVS e art. 8^{bis} OAVS). Non si può parlare di attività accessoria se "l'insieme del reddito dell'attività lucrativa proviene da diverse attività senza che una di esse possa essere considerata come principale" (Promemoria 2.04 del Centro d'informazione AVS/AI).

²⁸ Per quanto concerne la distinzione sul piano del diritto delle assicurazioni sociali tra lavoratori salariati e indipendenti, cfr. gli articoli 10 e 12 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e la pertinente giurisprudenza.

²⁹ Importi validi a partire dal 1° gennaio 2007.

³⁰ In determinati casi, agli assicurati cui mancano anni di contribuzione precedenti il 1° gennaio 1979 possono essere accreditati anni di contribuzione supplementari.

della rendita completa, risulta dalla somma dei redditi da attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e assistenziali computabili.

b. Incidenza dei rapporti di lavoro atipici sull'AVS

Secondo il giudizio degli esperti, nell'AVS i rapporti di lavoro atipici (p. es. il lavoro a tempo parziale, le assunzioni a tempo determinato, lo svolgimento di attività lucrative per più datori di lavoro e il lavoro indipendente) non comportano in linea di massima svantaggi³¹. Già nel 1996 l'attuale vicepresidente del Tribunale federale svizzero spiegava: "dato che nell'AVS tutti i redditi da attività lucrativa contribuiscono indistintamente alla costituzione della rendita e che le rendite sono calcolate sulla base del reddito medio sull'arco dell'intero periodo contributivo, l'importo della rendita non dipende dal tipo di rapporto di lavoro e nemmeno dal reddito percepito ad un dato momento. Redditi più modesti provenienti da rapporti di lavoro flessibili possono eventualmente essere compensati da redditi più elevati derivanti da rapporti di lavoro 'normali'"³².

Secondo RECHSTEINER, molti elementi della legislazione AVS possono addirittura essere favorevoli agli assicurati con biografie professionali irregolari o con rapporti di lavoro flessibili, come ad esempio "l'assenza un limite massimo di reddito soggetto all'obbligo assicurativo, che contribuisce a rafforzare la solidarietà e permette di calcolare in modo più favorevole la rendita degli assicurati con redditi modesti" o "l'aliquota di contribuzione graduata per i lavoratori indipendenti, che permette di evitare riduzioni dell'importo della rendita"³³.

3. Previdenza professionale

a. Tratti fondamentali della previdenza professionale

Nel noto sistema dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia, l'AVS e l'AI costituiscono il primo pilastro. Le rendite di queste due assicurazioni hanno lo scopo di coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. In casi particolari, per finanziare il fabbisogno vitale sono concesse sussidiariamente prestazioni complementari (PC). Il primo pilastro è integrato dalla previdenza professionale, disciplinata dalla legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Il secondo pilastro, assieme al primo, deve permettere l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale.³⁴ Questo obiettivo è in genere raggiunto quando le rendite dell'AVS e della LPP coprono insieme il 60 per cento dell'ultimo reddito percepito. Tuttavia, "nel caso dei redditi modesti è necessario un tasso di sostituzione dell'80 per cento"³⁵ per adempiere il mandato costituzionale. Il terzo pilastro serve alla copertura di esigenze più ampie e gode in parte di agevolazioni fiscali (previdenza individuale vincolata). In questo rapporto il terzo pilastro non sarà ulteriormente trattato.

b. Obbligo contributivo nella previdenza professionale

1. Lavoratori indipendenti. I lavoratori indipendenti sono esonerati dall'obbligo di assicurarsi alla previdenza professionale. Tuttavia, l'articolo 3 LPP stabilisce che il Consiglio federale può assoggettare all'assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, determinate categorie professionali di lavoratori indipendenti. La condizione è che le rispettive associazioni

³¹ In tal senso si è espresso anche il Consiglio federale nella sua risposta del 22 agosto 2001 all'interrogazione ordinaria 01.1044 "Occupazioni a tempo parziale presso più datori di lavoro" (trad.), depositata dal consigliere nazionale Rennwald.

³² LEUZINGER-NAEF (1996), p. 122seg.

³³ RECHSTEINER (2001), p. 37.

³⁴ Art. 113 cpv. 2 lett. a Cost.

³⁵ Dipartimento federale dell'interno (1995), p. 27.

professionali riuniscano la maggioranza delle persone che esercitano l'attività lucrativa in questione. Sono le categorie professionali a dover prendere l'iniziativa, presentando al Consiglio federale tramite le loro associazioni una richiesta di assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. Finora in Svizzera nessuna associazione professionale si è richiamata all'articolo 3 LPP per presentare una richiesta in tal senso. Questa non è l'unica possibilità di cui dispongono i lavoratori indipendenti. Essi possono infatti assicurarsi anche facoltativamente³⁶. In tal caso all'assicurazione facoltativa si applicano per analogia le disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria³⁷.

2. Lavoratori a tempo parziale. I lavoratori che percepiscono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 19 890 franchi³⁸ (soglia d'entrata) sottostanno all'assicurazione obbligatoria³⁹. Il regime obbligatorio non è pertanto vincolato a un'attività a tempo pieno, bensì al conseguimento di un salario annuo minimo nell'ambito di un unico rapporto di lavoro. Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione⁴⁰.

3. Lavoratori assunti a tempo determinato. Per l'assoggettamento all'obbligo assicurativo è per principio irrilevante che una persona svolga un'attività lucrativa a tempo indeterminato o a tempo determinato. Questo fatto è una conseguenza della disposizione secondo cui il salario effettivamente versato va convertito in reddito annuo⁴¹. In linea di massima, dunque, l'obbligo assicurativo può sussistere anche per un rapporto di lavoro di durata inferiore a un anno, qualora il reddito che ne deriva, convertito in reddito annuo, raggiunga la soglia d'entrata. Tuttavia, l'articolo 2 capoverso 4 secondo periodo LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria. Il Consiglio federale si è avvalso di tale competenza, esonerando dall'obbligo assicurativo tutti i salariati con un rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi (indipendentemente dall'ammontare del salario)⁴².

4. Lavoratori che svolgono attività lucrative per più datori di lavoro. Per l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria vale il principio secondo cui il salario minimo legale deve essere percepito nell'ambito di un unico rapporto di lavoro. I lavoratori al servizio di più datori di lavoro, se non ricevono un salario annuo di almeno 19 890 franchi nell'ambito di una delle loro attività lucrative non sono soggetti all'obbligo assicurativo anche se la somma dei salari supera la soglia di 19 890 franchi. Tuttavia, se la somma dei salari di tutti i rapporti di lavoro raggiunge il minimo legale, i lavoratori possono farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei loro datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano⁴³.

Se nel quadro di un rapporto di lavoro il lavoratore percepisce il salario minimo legale ed è pertanto già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l'istituto collettore⁴⁴.

³⁶ Art. 4 cpv. 1 LPP.

³⁷ Art. 4 cpv. 2 LPP.

³⁸ Salario annuo minimo valido a partire dal 1° gennaio 2007.

³⁹ Art. 2 cpv. 1 LPP.

⁴⁰ Art. 2 cpv. 2 LPP.

⁴¹ Art. 2 cpv. 2 LPP.

⁴² Art. 1j cpv. 1 lett. b OPP 2.

⁴³ Art. 46 cpv. 1 LPP.

⁴⁴ Art. 46 cpv. 2 LPP.

c. Importi limite nella previdenza professionale obbligatoria

Oltre alla menzionata questione fondamentale dell'assoggettamento alla previdenza professionale obbligatoria o a quella facoltativa, per i rapporti di lavoro atipici rivestono un ruolo centrale gli importi limite e, in particolare, la soglia d'entrata (salario annuo minimo), la deduzione di coordinamento e il salario coordinato (salario assicurato). La tabella seguente mette a confronto gli importi limite di rilievo vigenti prima e dopo la 1^a revisione LPP:

	Importi prima della revisione	Importi attuali ⁴⁵
Soglia d'entrata	25 320 franchi	19 890 franchi
Deduzione di coordinamento	25 320 franchi	23 205 franchi
Importo limite superiore del salario annuo	75 960 franchi	79 560 franchi
Salario coordinato massimo	50 640 franchi	56 355 franchi
Salario coordinato minimo	3 165 franchi	3 315 franchi

Gli importi limite sono stati oggetto di intensi dibattiti nel quadro della 1^a revisione LPP. In quel contesto sono stati discussi diversi provvedimenti volti a migliorare in modo mirato la previdenza dei lavoratori con redditi modesti e di quelli occupati a tempo parziale⁴⁶. Alla fine, il Parlamento ha deciso di ridurre sia la soglia d'entrata che la deduzione di coordinamento e di sopprimere la concordanza tra i due importi limite.

d. Incidenza dei rapporti di lavoro atipici sulla previdenza professionale

La 1^a revisione LPP ha portato sensibili miglioramenti soprattutto per quanto riguarda la situazione previdenziale dei lavoratori con redditi modesti e di quelli occupati a tempo parziale. Grazie alla riduzione della soglia d'entrata da 25 320 franchi agli attuali 19 890 franchi, il numero dei salariati che ha accesso al regime obbligatorio del secondo pilastro è considerevolmente aumentato. A suo tempo, il Parlamento aveva stimato a circa 100 000 il numero dei nuovi assicurati⁴⁷. Queste previsioni sembrano essersi avverate (perlomeno per quanto concerne i lavoratori a tempo parziale): un rapporto dell'UST sul lavoro a tempo parziale in Svizzera, pubblicato nel luglio 2006, indica che in seguito alla revisione della LPP la percentuale dei lavoratori a tempo parziale affiliati all'assicurazione obbligatoria è salita dal 62 al 73 per cento (fine 2005)⁴⁸. V'è però da dubitare che i nuovi importi limite permettano di raggiungere l'obiettivo costituzionale, ossia l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale. Essi non bastano infatti ancora a garantire a tutti i lavoratori con redditi modesti il tasso di sostituzione dell'80 per cento necessario alla continuazione del tenore di vita abituale. Tra gli operatori culturali, per esempio, il 21,3 per cento dei salariati e il 35,3 per cento dei lavoratori parzialmente indipendenti non sono affiliati alla previdenza professionale⁴⁹. Per queste persone è pressoché impossibile raggiungere il tasso di sostituzione necessario alla continuazione del tenore di vita abituale nella vecchiaia.

La 1^a revisione LPP non ha portato cambiamenti nel trattamento dei lavoratori che svolgono parallelamente attività lucrative per più datori di lavoro. Il Parlamento ha sì valutato la possibilità di tenere conto di tutti i rapporti di lavoro di una persona per stabilire se questa raggiunga o

⁴⁵ Importi validi dal 1^o gennaio 2007.

⁴⁶ Per quanto concerne i dettagli, v. il messaggio concernente la 1^a revisione LPP, FF **2000** 2341 e il rapporto della sottocommissione LPP della CSSS-N (2002), p. 6 segg.

⁴⁷ Boll. uff. **2003** S 445.

⁴⁸ Ufficio federale di statistica (2006), p. 21.

⁴⁹ Inchiesta di Suisseculture del 2005.

meno la soglia d'entrata e per calcolare il salario coordinato⁵⁰, ma alla fine vi ha rinunciato. È stato pertanto mantenuto l'attuale disciplinamento, secondo cui i lavoratori dipendenti, per essere soggetti all'obbligo assicurativo, devono percepire il salario minimo legale nel quadro di un singolo rapporto di lavoro. Anche con la 1^a revisione LPP, ai salariati che svolgono parallelamente più attività lucrative senza tuttavia raggiungere la soglia d'entrata in alcun rapporto di lavoro non resta altro che farsi assicurare facoltativamente conformemente all'articolo 46 LPP. Il disciplinamento relativo all'assicurazione facoltativa contenuto nell'articolo 46 LPP presenta tuttavia gravi lacune, come ha constatato anche il Consiglio federale nella sua risposta a un'iniziativa parlamentare concernente i salariati che esercitano più attività lucrative a tempo parziale: "È sì vero che la legislazione attuale [ancora oggi vigente] permette ai lavoratori occupati presso più datori di lavoro e i cui salari, sommati, raggiungono l'importo della deduzione di coordinamento [allora identico alla soglia d'entrata] di esigere dai singoli datori di lavoro di versare i contributi della previdenza professionale alla cassa pensioni di uno dei datori di lavoro oppure all'istituto collettore. Malgrado ciò, il sistema è carente per vari motivi: innanzitutto obbliga gli assicurati a intraprendere i passi necessari presso i vari datori di lavoro o addirittura presso l'istituto collettore. Inoltre, alcuni datori di lavoro sono poco propensi ad assicurare queste persone"⁵¹. Finora, a causa delle carenze del disciplinamento, il numero delle persone che si sono richiamate all'articolo 46 LPP per chiedere l'adesione all'assicurazione facoltativa è relativamente basso.

La 1^a revisione LPP non ha introdotto cambiamenti nemmeno per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo determinato. Tutti i salariati con un rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi (indipendentemente dall'ammontare del salario) continuano a essere esonerati dall'obbligo assicurativo⁵². Il disciplinamento è giustificato soprattutto dagli oneri amministrativi legati all'adesione a una cassa pensioni o all'uscita dalla medesima. Questi oneri sono sostenuti sia dal datore di lavoro, che deve iscrivere il salariato presso l'istituto di previdenza e in seguito comunicargli la sua partenza, sia dalle casse pensioni, cui la gestione dei casi dei lavoratori con redditi assai modesti causa un notevole carico amministrativo. L'apertura di un conto di libero passaggio con un avere inferiore a 500 franchi costa 45 franchi, la sua chiusura 80 franchi e la sua gestione annuale 8 franchi⁵³. Considerati i costi amministrativi non indifferenti, è sicuramente ragionevole limitare l'obbligo assicurativo ai rapporti di lavoro di durata superiore a tre mesi. Il disciplinamento rappresenta tuttavia un problema per le persone che svolgono attività lucrative di breve durata non soltanto eccezionalmente, bensì a intervalli piuttosto regolari. Nel loro caso, i redditi percepiti non rappresentano un guadagno accessorio straordinario integrato da altri redditi, ma costituiscono la base finanziaria del tenore di vita. Se queste persone restano escluse dal regime obbligatorio, come previsto dall'articolo 1j capoverso 1 lettera b OPP 2, la sola rendita di vecchiaia AVS non basta a garantire loro la continuazione del tenore di vita abituale. La copertura assicurativa è dunque lacunosa.

4. Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

a. **Tratti fondamentali dell'AD**

L'AD copre il rischio di disoccupazione dei lavoratori salariati. Gli indipendenti non sono invece affiliati. Possono far valere il diritto a prestazioni dell'AD coloro che adempiono le sette condizioni di diritto elencate all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione

⁵⁰ Boll. Uff. **2002** N 505; **2002** S 1037.

⁵¹ Risposta del 22 agosto 2001 all'interrogazione ordinaria 01.1044 "Occupazioni a tempo parziale presso più datori di lavoro" (trad.), depositata dal consigliere nazionale Rennwald.

⁵² Art. 1j cpv. 1 lett. b OPP 2.

⁵³ Messaggio concernente la 1^a revisione LPP, FF **2000** 2341, in particolare p. 2375.

obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI). Nel presente contesto sono di particolare interesse le disposizioni della LADI relative ai periodi di contribuzione e al calcolo del salario assicurato: per far valere il diritto all'indennità di disoccupazione, i salariati devono per principio aver lavorato almeno dodici mesi (periodo di contribuzione) nel corso dei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione⁵⁴. Fanno eccezione le persone che non hanno potuto adempiere tale condizione a causa di formazione, malattia, infortunio, maternità o soggiorno in un istituto per l'esecuzione delle pene d'arresto. Queste persone sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione⁵⁵. Per il resto, l'articolo 13 capoverso 4 LADI stabilisce che il Consiglio federale "può disciplinare il computo e la durata dei periodi di contribuzione tenendo conto delle condizioni particolari degli assicurati divenuti disoccupati alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata". Con l'articolo 12a dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI), il Consiglio federale ha esercitato questa sua facoltà. Secondo l'articolo 12a OADI, nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, il periodo di contribuzione è moltiplicato per due per i primi trenta giorni civili di un contratto di durata determinata. Giusta l'articolo 8 OADI sono considerate professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata in particolare: musicista, attore, artista, collaboratore artistico della radio, della televisione o del cinema, tecnico del film e giornalista.

Le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sono calcolate in funzione del guadagno assicurato. È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro⁵⁶. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei o dodici mesi a dipendenza di quale risulta più elevato⁵⁷.

b. Incidenza dei rapporti di lavoro atipici sull'AD

Il raddoppio del periodo di contribuzione per i primi trenta giorni civili di un contratto di durata determinata rappresenta una notevole agevolazione per l'ottenimento di un'indennità di disoccupazione. Di questa agevolazione beneficia in particolare la categoria degli operatori culturali, che presenta un tasso di rapporti di lavoro a tempo determinato superiore alla media. In Germania, la commissione d'inchiesta "Kultur in Deutschland"⁵⁸ ha valutato molto positivamente la normativa svizzera ed ha raccomandato al Bundestag di riprendere il "modello svizzero".

Inoltre, il periodo per il calcolo del guadagno assicurato di cui all'articolo 37 capoversi 1 e 2 OADI tiene conto delle frequenti fluttuazioni del reddito delle persone con rapporti di lavoro atipici. Il reddito medio determinante è quello degli ultimi sei mesi o, se superiore, quello degli ultimi dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Questa disposizione garantisce un livellamento dei redditi conseguiti permettendo così di evitare che eventuali cali di reddito influiscano in modo eccessivo sul calcolo del guadagno assicurato. In generale, l'AD garantisce una buona protezione sociale alle persone con rapporti di lavoro atipici⁵⁹.

⁵⁴ Art. 9 cpv. 1 e 3 e art. 13 cpv. 1 LADI.

⁵⁵ Art. 14 LADI.

⁵⁶ Art. 23 cpv. 1 LADI.

⁵⁷ Art. 37 cpv. 1 e 2 OADI.

⁵⁸ Il 15 dicembre 2005, il Bundestag tedesco ha istituito la commissione d'inchiesta "Kultur in Deutschland". I suoi membri sono stati nominati d'intesa con i gruppi parlamentari. Le commissioni d'inchiesta, composte da deputati e da specialisti esterni, presentano al Bundestag rapporti e raccomandazioni.

⁵⁹ Secondo alcune associazioni culturali, nell'applicare la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione gli uffici regionali di collocamento svantaggiano gli operatori culturali. Le associazioni criticano in particolare il fatto che questi ultimi vengono talvolta obbligati ad accettare lavori in settori professionali che non hanno a che vedere con la cultura. Al

5. L'indipendenza fittizia

Come detto in precedenza, i lavoratori indipendenti sono assicurati obbligatoriamente solo all'AVS. Essi sono invece personalmente responsabili per la previdenza professionale e la copertura del rischio di disoccupazione. Questa ripartizione delle responsabilità riflette decisioni di principio del legislatore costituzionale⁶⁰, che in quanto tali non possono essere messe in discussione. Salta tuttavia all'occhio che nel settore culturale circa il 65,6 per cento dei lavoratori indipendenti è sprovvisto di una copertura previdenziale nell'ambito del secondo o del terzo pilastro⁶¹.

Nonostante gli indipendenti siano personalmente responsabili per la propria sicurezza sociale (eccezion fatta per l'AVS), nel presente contesto occorre soffermarsi sul fenomeno dell'indipendenza fittizia⁶². Gli indipendenti fittizi sono di fatto personalmente responsabili per la propria sicurezza sociale, sebbene sul piano del diritto delle assicurazioni sociali dipendano da un datore di lavoro. La natura del fenomeno è tale per cui non esistono dati precisi sulla sua diffusione in Svizzera, ma solo stime. Tuttavia, dal 2001 la Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) indica il numero dei lavoratori indipendenti con un unico mandante. Il numero dei mandanti è uno dei criteri fondamentali per la rilevazione dell'indipendenza fittizia⁶³. Secondo un'analisi dell'UST, che si fonda sui rilevamenti della RIFOS 2005, il 18,3 per cento di tutti i lavoratori indipendenti hanno un unico mandante.⁶⁴ Tuttavia, questa cifra non può essere equiparata al numero effettivo di indipendenti fittizi. Stando alle stime in merito, questa percentuale è ancora più elevata nel settore culturale⁶⁵. L'elevato numero di indipendenti fittizi nel settore culturale rappresenta un notevole problema, che andrebbe risolto.

6. Riassunto

L'AVS e l'AD sono impostate in modo adeguato per quanto concerne la sicurezza sociale delle persone con rapporti di lavoro atipici (lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato ed esercizio di attività lucrative per più datori di lavoro). In linea di massima si può dire lo stesso della previdenza professionale secondo la LPP. In quest'ambito, l'abbassamento della soglia d'entrata introdotto con la 1^a revisione LPP ha avuto un effetto positivo sul numero degli assicurati. Tuttavia, nella previdenza professionale le persone con rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a tre mesi e le persone che esercitano attività lucrative per più datori di lavoro continuano a incontrare serie difficoltà. Un'altra questione da risolvere è quella dell'elevato numero di indipendenti fittizi nel settore culturale.

riguardo occorre osservare che l'articolo 16 LADI impone di norma ai disoccupati di accettare qualsiasi occupazione adeguata. Questo vale anche per occupazioni estranee alla loro professione, a condizione che tengano convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato. Questa è la prassi corrente non solo nel caso degli operatori culturali, ma, indistintamente, di tutti gli assicurati, qualunque sia la loro professione.

⁶⁰ Art. 113 cpv. 2 lett. b e d Cost. (LPP) e art. 114 cpv. 2 lett. b e c Cost. (AD).

⁶¹ Inchiesta di Suisseculture del 2005.

⁶² Sono considerati indipendenti fittizi i lavoratori che sul piano del diritto delle obbligazioni operano in qualità di mandatari e non di salariati, ma dal punto di vista della sicurezza sociale sono qualificabili come lavoratori dipendenti, per esempio perché lavorano per un solo mandante oppure non possono disporre liberamente della propria organizzazione aziendale.

⁶³ "L'attività svolta unicamente per un mandante è normalmente considerata quale attività lucrativa dipendente" (promemoria 2.02 di ottobre 2006 del Centro d'informazione AVS/AI).

⁶⁴ Ufficio federale di statistica (2006b), 12.

⁶⁵ HÖGLINGER (2006), p. 29.

V. Sicurezza sociale degli operatori culturali: possibili miglioramenti

1. Osservazioni preliminari

Le ripercussioni dei rapporti di lavoro flessibili sulla sicurezza sociale si avvertono specialmente nel settore culturale, in cui queste forme di occupazione sono particolarmente diffuse. In linea di massima, tuttavia, per attenuare gli effetti negativi si devono cercare soluzioni non per i singoli settori economici, ma per i casi analoghi di tutti i settori.

Alla luce di quanto appena esposto, saranno qui di seguito analizzate alcune proposte di miglioramento della sicurezza sociale degli operatori culturali. Queste sono state avanzate da vari partiti e associazioni culturali nel quadro della consultazione relativa alla legge federale sulla promozione della cultura (LPCu). Successivamente saranno valutate ulteriori proposte di miglioramento e presentate alcune raccomandazioni.

2. Proposte di miglioramento presentate nel quadro della consultazione sulla LPCu

a. **Proposte generali**

Nel quadro della procedura di consultazione sulla LPCu, alcuni partecipanti hanno chiesto che in futuro la Confederazione versi contributi sociali sulle distinzioni attribuite agli operatori culturali (premi, sussidi di lavoro, ecc.). Il motivo addotto è che la Confederazione, quando attribuisce una distinzione a un operatore culturale, agisce praticamente in qualità di datore di lavoro, ragion per cui va considerata come tale anche sul piano del diritto delle assicurazioni sociali.

Questa proposta è incompatibile con il vigente diritto delle assicurazioni sociali svizzero, che si fonda sul dualismo datore di lavoro - salariato. Una terza categoria, come per esempio quella di un "quasi datore di lavoro", non è prevista. La Confederazione è tenuta a versare i contributi sociali unicamente ai propri dipendenti. Non esiste invece una base costituzionale – neppure all'articolo 69 Cost. (cultura)⁶⁶ – che l'autorizzi a pagare contributi sociali per persone che non sono alle sue dipendenze.

b. **Settore della previdenza professionale**

1. *Versamento di sussidi federali a una cassa pensioni per gli operatori culturali.* Diversi partiti e organizzazioni culturali hanno chiesto la creazione di una cassa pensioni per gli operatori culturali svizzeri finanziata parzialmente dalla Confederazione. Questa richiesta, ispirata probabilmente alla cassa sociale degli operatori culturali tedesca (Künstlersozialkasse)⁶⁷, non è realizzabile poiché manca una base costituzionale. Né l'articolo 69 (cultura) né l'articolo 113 (previdenza professionale) della Costituzione federale contengono disposizioni in tal senso. L'articolo 113 capoverso 3 lettera a Cost. è addirittura in contrasto con la richiesta, visto che stabilisce inderogabilmente quanto segue: "la previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di

⁶⁶ SCHWEIZER (2002), N. 17 relativo all'art. 69 Cost.

⁶⁷ Il 1° gennaio 1983, in Germania è entrata in vigore la legge sull'assicurazione sociale per gli operatori culturali (Künstlersozialversicherungsgesetz), che offre agli operatori culturali indipendenti e ai pubblicitari protezione sociale nell'ambito dell'assicurazione pensioni, dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione per le cure. Come i salariati, gli operatori culturali indipendenti e i pubblicitari versano solo la metà dei contributi assicurativi, mentre l'altra metà è presa a carico dalla cassa sociale degli operatori culturali (Künstlersozialkasse). I fondi necessari provengono da sussidi federali e da un'imposta in favore degli operatori culturali (Künstlersozialabgabe) versata dalle imprese che commercializzano prestazioni artistiche e pubblicitarie.

lavoro". Il diritto costituzionale esclude pertanto la possibilità che la Confederazione versi contributi previdenziali per persone che non sono alle sue dipendenze. Il Consiglio federale si è già espresso chiaramente in questi termini nel suo parere⁶⁸ in merito a una richiesta analoga avanzata per il settore dell'agricoltura.

2. Riduzione della soglia d'entrata LPP. Nel quadro della 1^a revisione LPP sono stati discussi vari provvedimenti volti a migliorare in modo mirato la previdenza dei lavoratori con redditi modesti o occupati a tempo parziale⁶⁹. Il Parlamento ha infine optato per un compromesso politico, riducendo la soglia d'entrata da 25 320 franchi agli attuali 19 890 franchi. Una nuova proposta di riduzione, a così pochi anni di distanza dalla 1^a revisione LPP, avrebbe probabilmente poche possibilità di successo a livello politico. Va inoltre considerato che qualsiasi riduzione della soglia d'entrata comporta sì un aumento del numero di assicurati, ma fa anche lievitare i costi amministrativi per assicurato. Questa è una delle ragioni per cui non si può ricorrere a piacimento a tale soluzione.

c. Settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

1. Computo dei sussidi di lavoro nella determinazione del periodo di contribuzione. Diversi partecipanti alla consultazione sulla LPCu hanno proposto di tenere conto, ai fini della determinazione del periodo di contribuzione giusta l'articolo 13 LADI, anche dei periodi durante i quali un operatore culturale ha ricevuto sussidi di lavoro. L'attuazione di questa proposta sarebbe in contrasto con il sistema dell'AD: i sussidi di lavoro sono infatti aiuti finanziari accordati dall'ente pubblico o da istituzioni private al fine di permettere la realizzazione di un'opera culturale⁷⁰. Sul piano del diritto delle assicurazioni sociali, il beneficiario di sussidi di lavoro non intrattiene di regola alcun rapporto lavorativo con l'ente finanziatore e dunque, relativamente ai sussidi, va qualificato come lavoratore indipendente. Secondo l'articolo 13 capoverso 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LADI sono computati anche i periodi in cui l'assicurato non è tenuto a pagare i contributi per determinati motivi (p. es. prima del compimento del 17° anno d'età⁷¹) o perché ha subito un'interruzione dell'attività lucrativa (p.es. per maternità o servizio militare). L'aggiunta dei sussidi di lavoro alle fattispecie elencate all'articolo 13 capoverso 2 LADI sarebbe del tutto incompatibile con il sistema dell'AD, poiché significherebbe di fatto l'introduzione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione a favore dei lavoratori indipendenti.

2. Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione per i beneficiari di sussidi di lavoro. Nel quadro della consultazione sulla LPCu è stato proposto di esentare gli operatori culturali dall'adempimento del periodo di contribuzione nei periodi in cui beneficiano di sussidi di lavoro. Anche questa proposta è incompatibile con il sistema: secondo l'articolo 14 LADI sono esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che per determinati motivi non avevano un rapporto di lavoro e dunque non potevano versare i contributi. L'articolo 14 LADI elenca una serie di impedimenti effettivi, ossia circostanze in cui una persona non ha potuto adempiere l'obbligo contributivo per cause esterne (p. es. infortunio, malattia o carcerazione). L'estensione del disciplinamento speciale previsto dall'articolo 14 LADI ai sussidi di lavoro sarebbe incompatibile con il sistema e oggettivamente ingiustificata. Chi esercita un'attività indipendente non è

⁶⁸ Parere del Consiglio federale del 6 settembre 2000 in merito alla mozione 00.3293 Cassa pensioni federale per l'agricoltura, depositata dal consigliere nazionale Zisyadis.

⁶⁹ Per i dettagli v. il messaggio concernente la 1^a revisione LPP, FF 2000 2341, in particolare p. 2356seg., e Sottocommissione LPP della CSSS-N (2002), p. 6 segg.

⁷⁰ Al riguardo v. p. es. la definizione legale contenuta nell'art. 4 dell'ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia. Diversamente dai sussidi di lavoro, i premi sono un riconoscimento per opere già create.

⁷¹ Art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS.

tenuto a versare contributi assicurativi e quindi non è nemmeno affiliato all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

3. Altre possibilità di miglioramento

a. Miglioramenti a livello generale

1. *Maggiore responsabilizzazione degli indipendenti.* Nel settore culturale circa il 65,6 per cento dei lavoratori indipendenti è sprovvisto di una copertura previdenziale nell'ambito del secondo o del terzo pilastro. La previdenza professionale degli indipendenti è dunque del tutto insufficiente. Gran parte di essi corre seriamente il rischio di dover vivere nella vecchiaia con un reddito vicino alla soglia minima vitale. La previdenza per la vecchiaia è insufficiente per vari motivi. Per le persone con redditi relativamente modesti è per esempio difficile risparmiare sulle spese attuali al fine di costituire riserve destinate alla previdenza per la vecchiaia. Ciononostante, gli indipendenti attivi nel settore culturale dovrebbero sviluppare un maggiore senso di responsabilità individuale e dare più importanza alla propria previdenza per la vecchiaia. In particolare andrebbero valutati seriamente anche nuovi modelli previdenziali, come ad esempio quello già esistente nel settore delle arti figurative (Artist Pension Trust⁷²).

2. *Riduzione del numero di indipendenti fittizi.* Secondo alcune stime, nel settore culturale il numero degli indipendenti fittizi è mediamente superiore rispetto ad altri settori economici. Gli indipendenti fittizi sono di fatto personalmente responsabili per la propria sicurezza sociale, sebbene sul piano del diritto delle assicurazioni sociali dipendano da un datore di lavoro, che per legge sarebbe dunque tenuto a versare pariteticamente i contributi sociali. Le casse di compensazione AVS, a cui compete il riconoscimento dei lavoratori indipendenti, verificano in modo accurato l'adempimento alle condizioni necessarie affinché un'attività di lavoro possa essere considerata quale attività di lavoro indipendente. Per poter esprimere una valutazione devono basarsi sulle indicazioni dei richiedenti riportate sul modulo di richiesta. Se alcuni indizi lasciano presumere che le indicazioni rilasciate non corrispondono al vero, le casse di compensazione AVS accertano i fatti in modo approfondito e, se del caso, non conferiscono all'attività in questione il riconoscimento quale attività di lavoro indipendente. In occasione dei controlli regolari dei datori di lavoro può anche essere verificato lo statuto giuridico legato all'AVS di una determinata attività. Se tali indizi non emergono né dal modulo di richiesta né in occasione dei controlli dei datori di lavoro, le casse di compensazione AVS non potranno individuare se si tratta di un'attività di lavoro indipendente fittizia o meno. Non è quindi possibile contrastare in modo persistente le attività di lavoro indipendenti fittizie basandosi unicamente sugli strumenti delle casse di compensazione AVS. Piuttosto, la riduzione delle attività di lavoro indipendenti fittizie nel settore culturale dovrebbe coinvolgere in primo luogo gli operatori culturali stessi. La Confederazione, in collaborazione con le associazioni culturali, dovrebbe sensibilizzare maggiormente gli operatori culturali riguardo alle attività indipendenti fittizie e informarli in merito alla distinzione tra lavoratori indipendenti e salariati nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali.

b. Settore della previdenza professionale

1. *Introduzione di un'assicurazione obbligatoria per i lavoratori indipendenti.* Conformemente all'articolo 3 LPP, il Consiglio federale può, su richiesta, assoggettare all'assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, determinate categorie professionali di lavoratori indipendenti. La condizione è che le associazioni professionali richiedenti riuniscano la maggioranza delle persone che esercitano l'attività lucrativa in questione. Sono le categorie professionali a dover

⁷² L'Artist Pension Trust (APT) è una previdenza per la vecchiaia esclusivamente privata. Il contributo degli artisti al finanziamento non è in denaro, ma in forma di opere d'arte (per i dettagli v. <http://www.apglobal.org>).

prendere l'iniziativa, presentando al Consiglio federale tramite le loro associazioni una richiesta di assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. Le associazioni del settore culturale dovrebbero prendere in considerazione questa possibilità ed eventualmente presentare al Consiglio federale una richiesta ai sensi dell'articolo 3 LPP.

2. Revisione delle disposizioni esecutive relative all'articolo 2 capoverso 4 LPP. Conformemente al diritto vigente, tutti i salariati con un rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi (indipendentemente dall'ammontare del salario) sono esonerati dall'obbligo assicurativo⁷³. Questo disciplinamento si spiega con gli oneri amministrativi legati all'adesione a una cassa pensioni o all'uscita dalla medesima. Visto che questi oneri sono relativamente elevati, la limitazione dell'obbligo assicurativo ai rapporti di lavoro di oltre tre mesi è per principio giustificata. Il disciplinamento rappresenta tuttavia un problema soprattutto per le persone che svolgono attività lucrative di durata inferiore ai tre mesi non soltanto eccezionalmente, bensì a intervalli piuttosto regolari. In questi casi, il diritto vigente può talvolta provocare gravi lacune nella copertura assicurativa. Essendosi reso conto del problema, il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di presentargli entro la fine del 2007, in conformità all'articolo 2 capoverso 4 LPP, delle proposte volte a migliorare la situazione assicurativa dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. L'incarico del 5 luglio 2006 del Consiglio federale sarà eseguito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali quale autorità competente in materia.

3. Revisione dell'articolo 46 LPP. Il Consiglio federale ha constatato già nel 2001, nella sua risposta a un'iniziativa parlamentare, che l'impostazione dell'assicurazione facoltativa secondo l'articolo 46 LPP è insoddisfacente⁷⁴. A causa delle carenze di questo disciplinamento, finora solo poche persone si sono richiamate all'articolo 46 LPP per chiedere l'adesione all'assicurazione facoltativa. Poiché l'errore d'impostazione dell'articolo 46 LPP non può essere corretto mediante ordinanza, il Parlamento dovrebbe rivedere questa disposizione al fine di rendere più interessante l'assicurazione facoltativa.

4. Creazione di un istituto di previdenza per gli operatori culturali. Nel 1985, all'entrata in vigore della previdenza professionale obbligatoria, le associazioni del settore cinematografico hanno istituito una fondazione di previdenza ("Vorsorgestiftung Film und Audiovision", VFA⁷⁵) cui appartengono, in qualità di fondatrici, nove associazioni del settore cinematografico e di quello audiovisivo. Lo scopo della VFA è l'attuazione della previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni esecutive. A determinate condizioni, la fondazione assicura lavoratori a tempo indeterminato o determinato e lavoratori indipendenti. I lavoratori a tempo indeterminato possono scegliere di assicurare il reddito soggetto alla LPP in base ad aliquote graduate in funzione dell'età (piano minimo) oppure di assicurare l'intero salario annuo AVS. I lavoratori a tempo determinato possono assicurarsi presso la VFA sulla base del salario AVS che percepirebbero per un anno intero d'occupazione. Gli assicurati possono scegliere tra una copertura più elevata contro il rischio di decesso (piano familiare) oppure contro il rischio di invalidità (piano per persone sole). I lavoratori indipendenti possono optare per una copertura assicurativa supplementare contro il rischio di infortunio.

Secondo quanto dichiarato da diverse associazioni fondatrici, la VFA si è rivelata una buona soluzione. Soprattutto in seguito a questa esperienza positiva, nel 2001 l'UFC e l'associazione cul-

⁷³ Art. 1j cpv. 1 lett. b OPP 2.

⁷⁴ L'articolo 46 obbliga gli assicurati che desiderano essere affiliati all'assicurazione facoltativa "ad intraprendere personalmente i passi necessari presso i vari datori di lavoro o addirittura presso l'istituto collettore. Determinati datori di lavoro sono però poco propensi ad assicurare queste persone" (risposta del Consiglio federale del 22 agosto 2001 all'interrogazione ordinaria "Occupazioni a tempo parziale presso più datori di lavoro" (trad.), depositata dal consigliere nazionale Rennwald).

⁷⁵ Oltre alla VFA, vi sono due fondazioni di previdenza per il settore teatrale (fondazione Charles Apothélos e fondazione Artes et Comoedia).

turale Suisseculture hanno chiesto alla società d'assicurazioni Winterthur Vita di valutare se l'idea di istituire una fondazione di previdenza per gli operatori culturali (in particolare per gli indipendenti e i lavoratori a tempo determinato) sia ragionevole e realistica. In uno studio di fattibilità del 22 marzo 2001, la Winterthur Vita si è espressa positivamente riguardo all'istituzione di una fondazione collettiva di previdenza per gli operatori culturali. La sua proposta prevedeva la creazione di un istituto collettivo che riunisse casse di previdenza dei singoli ambiti del settore culturale. Tuttavia, dal 2001 per motivi ignoti il progetto non è più stato portato avanti.

Gli autori del rapporto raccomandano alle associazioni culturali di affrontare rapidamente la questione della creazione di un istituto di previdenza per gli operatori culturali. Come detto in precedenza, la Confederazione non può però partecipare al suo finanziamento. Per aiutare attivamente le associazioni culturali a fondare tale istituto, l'UFAS è in compenso pronto a mettere a disposizione di queste ultime le proprie conoscenze tecniche e le risorse di personale necessarie al chiarimento delle questioni aperte. Al fine di permettere l'approfondimento dello studio di fattibilità della Winterthur Vita del 22 marzo 2001 e di preparare sul piano organizzativo la fondazione di un istituto di previdenza per gli operatori culturali, l'UFC è inoltre disposto a stanziare all'associazione culturale centrale Suisseculture, nel quadro dei crediti autorizzati, un credito unico di 50 000 franchi.

VI. Raccomandazioni

Sulla base di quanto esposto nel presente rapporto si raccomandano i seguenti provvedimenti volti a migliorare la sicurezza sociale degli operatori culturali:

1. Raccomandazione all'indirizzo delle Camere federali
Il legislatore federale dovrebbe rivedere l'articolo 46 LPP al fine di rendere più interessante l'assicurazione facoltativa nell'ambito della previdenza professionale.
2. Raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale
Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale dovrebbero adottare i seguenti provvedimenti:
 - verifica delle proposte volte a migliorare la situazione assicurativa dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, in conformità all'articolo 2 capoverso 4 LPP;
 - assistenza tecnica per la creazione di un istituto di previdenza per gli operatori culturali;
 - assistenza finanziaria, nel quadro dei crediti autorizzati, per la creazione di un istituto di previdenza per gli operatori culturali.
3. Raccomandazione all'indirizzo delle associazioni culturali
Le associazioni culturali dovrebbero adottare i seguenti provvedimenti:
 - miglioramento, in collaborazione con la Confederazione, dell'informazione degli operatori culturali riguardo alla distinzione tra lavoratori indipendenti e salariati nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali e sensibilizzazione degli indipendenti sul tema della previdenza professionale individuale;
 - valutazione della possibilità di presentare al Consiglio federale una richiesta di introduzione di un'assicurazione obbligatoria per gli operatori culturali indipendenti;
 - creazione di un istituto di previdenza per gli operatori culturali.
4. Raccomandazione all'indirizzo degli operatori culturali
Gli operatori culturali indipendenti dovrebbero sviluppare un maggiore senso di responsabilità individuale e dare più importanza alla propria previdenza per la vecchiaia.

VII. Riassunto

Il mercato del lavoro svizzero sta attraversando da circa vent'anni una fase di profonda trasformazione. Il cosiddetto "rapporto di lavoro normale", inteso quale lavoro a tempo pieno con rapporto a tempo indeterminato, è sempre più soppiantato da forme di lavoro non convenzionali e più flessibili. Gli operatori culturali sono particolarmente colpiti da questa evoluzione. Nel settore culturale si registra una percentuale superiore alla media di lavoratori indipendenti, di lavoratori a tempo parziale, di persone con un rapporto di lavoro a tempo determinato e di persone che svolgono attività lucrative per più datori di lavoro. Il settore culturale rappresenta un caso esemplare di settore economico con un elevato tasso di forme di lavoro atipiche.

L'AVS e l'assicurazione contro la disoccupazione sono impostate in modo adeguato per quanto concerne la sicurezza sociale delle persone con rapporti di lavoro atipici. In linea di massima, questo vale anche per la previdenza professionale. Tuttavia, nel secondo pilastro le persone con rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a tre mesi e le persone che esercitano attività lucrative per più datori di lavoro continuano a incontrare serie difficoltà. In questi due ambiti va segnalata una necessità di agire (revisione dell'art. 46 LPP) e di verificare le proposte di miglioramento, in conformità all'art. 2 cpv. 4 LPP. Fatta eccezione per questi due provvedimenti, sono soprattutto gli operatori e le associazioni culturali ad avere la possibilità di migliorare la situazione sociale nel settore culturale. Gli operatori culturali indipendenti dovrebbero sviluppare un maggiore senso di responsabilità individuale e dare più importanza alla propria previdenza per la vecchiaia. Le associazioni culturali dovrebbero innanzitutto affrontare rapidamente la questione della creazione di un istituto di previdenza per gli operatori culturali.

VIII. Glossario

Periodo di contribuzione (AD): per aver diritto all'indennità di disoccupazione, nei due anni che precedono la presentazione della prima richiesta di prestazioni all'URC gli assicurati devono aver versato contributi, ossia aver esercitato un'attività lucrativa salariata, per almeno dodici mesi.

Termine quadro (AD): nell'AD si fa una distinzione tra il termine quadro per il periodo di contribuzione e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Il termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde ai 24 mesi precedenti la presentazione della richiesta di prestazioni dell'AD, nel corso dei quali l'assicurato deve aver esercitato per almeno dodici mesi un'attività lucrativa salariata. La legge prevede alcune eccezioni. Il termine quadro per la riscossione delle prestazioni limita il periodo di versamento dell'indennità di disoccupazione.

Indipendenti fittizi: sono considerati indipendenti fittizi i lavoratori che sul piano del diritto delle obbligazioni operano in qualità di mandatari e non di salariati, ma dal punto di vista della sicurezza sociale sono qualificabili come salariati, per esempio perché lavorano per un solo mandante oppure perché non possono disporre liberamente della propria organizzazione aziendale.

IX. Elenco delle abbreviazioni

AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
AD	Assicurazione contro la disoccupazione.
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
OADI	Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
UFC	Ufficio federale della cultura
UST	Ufficio federale di statistica
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Cost.	Costituzione federale
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
SPSAS	Società pittori, scultori e architetti svizzeri
LPCu	Progetto di legge federale sulla promozione della cultura
RSS	Rilevazione svizzera della struttura dei salari
NOGA	Nomenclatura generale delle attività economiche
RIFOS	Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
NSP	Nomenclatura svizzera delle professioni

X Nota bibliografica (senza statistiche)

Messaggio sulla 1^a revisione LPP (2000): messaggio concernente la revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), FF 2000 2341.

Ufficio federale di statistica (2004): Arm trotz Erwerbstätigkeit, Working Poor in der Schweiz (d/f), Neuchâtel, pp. 1-16.

Ufficio federale di statistica (2006a): Teilzeitarbeit in der Schweiz (d/f), Neuchâtel, pp. 1-31.

Ufficio federale di statistica (2006b): Selbständige Erwerbstätigkeit in der Schweiz, Eine Untersuchung zu den Ergebnissen der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (d/f), Neuchâtel, pp. 1-24.

Dipartimento federale dell'interno (1995): Rapporto del Dipartimento federale dell'interno concernente la struttura attuale e l'evoluzione futura della concezione svizzera dei 3 pilastri della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, Berna, p. 1-96.

GEISER, Thomas (2005): Versicherungspflicht für Arbeitnehmer mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen, Das Neue Recht der beruflichen Vorsorge, in: recht, Heft 3, pp. 76–85.

HÖGLINGER, Marc (2006): Schöne neue Arbeitswelt? Flexibilisierung der Arbeit durch atypische Beschäftigungsverhältnisse, in: soz:mag, Das Soziologie Magazin, Heft 9, pp. 26-31.

LEUZINGER-NAEF, Susanne (1996): Sozialversicherungsrechtliche Probleme flexibilisierter Arbeitsverhältnisse, in: MURER, Erwin (Hrsg.), Neue Erwerbsformen – veraltetes Arbeits- und Sozialversicherungsrecht?, Berna, pp. 91-159.

LEUZINGER-NAEF, Susanne (1998): Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse im sozialen Versicherungsrecht (d/f), in: Soziale Sicherheit (CHSS), 3/1998.

LEVINSKY, Richard (2005): Soziale Sicherheit und Arbeitsmarktentwicklung: Mehr Flexibilität durch Stärkung der Sicherheit, in: Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (ed.), Soziale Sicherheit: Hin zu einem erneuerten Vertrauen, Ginevra, pp. 97-114.

RECHSTEINER, Rudolf (2001): Flexibilität und soziale Sicherung in der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung der Alterssicherung, in: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut und Hans Böckler Stiftung (ed.), Flexicurity – Soziale Sicherung und Flexibilisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse, pp. 681-743. Le citazioni sono tratte da un'edizione speciale, pp. 1-62.

SCHWEIZER, Rainer J. (2002): in: EHRENZELLER, St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, Zürigo, Basilea e Ginevra.

Sottocommissione LPP della CSSS-N (2002): Bericht zuhanden der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N) über den Vorsorgeschutz für Teilzeitbeschäftigte und Personen mit kleinen Einkommen, über die Anpassung des Umwandlungssatzes und über die paritätische Verwaltung der Vorsorgeeinrichtungen (d/f), pp. 1-51.